Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del «$$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962[1] sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «a ruote simmetriche» *e* «con ruote disposte simmetricamente» *sono sostituiti con* «pluritraccia».

Art. 3b cpv. 2 lett. e, g e h

2 L'obbligo di portare il casco non è applicabile:

e. alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h;

g. alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h;

h. ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate.

Art. 41 cpv. 2

2 Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare una prudenza particolare verso i pedoni, gli utenti di mezzi simili a veicoli e altri aventi diritto; deve dare loro la precedenza.

Art. 42 cpv. 2 e 4

2 I motociclisti e i ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo altri utenti della strada. Gli oggetti trasportati possono essere larghi al massimo:

1 RS **741.11**

a. 1 m, su veicoli di larghezza pari a o inferiore a 1 m;

b. quanto il veicolo, su veicoli di larghezza superiore a 1 m.

4 I conducenti di ciclomotori devono rispettare le norme per i ciclisti nonché le velocità massime generali e quelle segnalate. I conducenti di ciclomotori veloci e pesanti sono esentati dall'obbligo di utilizzare le ciclopiste (art. 33 cpv. 1 OSStr[2]).

Art. 43a, rubrica e cpv. 1

Ciclomotori per persone con ridotte capacità deambulatorie e sedie a rotelle
(art. 43 cpv. 2 LCStr)

1 Sulle aree di traffico destinate ai pedoni l'uso di ciclomotori pluritraccia senza pedali è consentito alle persone con ridotte capacità deambulatorie, mentre le sedie a rotelle senza motore possono essere utilizzate da chiunque. All'utilizzo di questi veicoli si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.

Art. 59a cpv. 1 lett. b

1 Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione:

b. gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata aventi una velocità massima per costruzione inferiore a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata;

Art. 59b

Il detentore di un veicolo sottoposto all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti:

a. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata aventi una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h:

   1. senza catalizzatore: ogni 12 mesi,

   2. con catalizzatore: ogni 24 mesi;

b. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione aventi una velocità massima per costruzione superiore a 30 km/h: ogni 24 mesi;

c. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione aventi una velocità massima per costruzione pari o inferiore a 30 km/h: ogni 48 mesi.

2 RS **741.21**

Art. 63 cpv. 3–6

3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

a. tante persone quanti sono i posti a sedere disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto su posti adatti alla loro altezza;

b. su un elemento rimorchiato ai sensi dell'articolo 210 capoverso 5 OETV[3] collegato a un velocipede a uno o due posti:

1. un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o

2. una persona disabile in sedia a rotelle;

c. su una speciale combinazione velocipede-sedia a rotelle: una persona disabile; oppure

d. su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti.

4 Su velocipedi e ciclomotori da guidare in piedi non è consentito trasportare persone.

5 Su ciclomotori soggetti a immatricolazione possono essere trasportate persone soltanto su posti autorizzati. Sui ciclomotori veloci possono inoltre essere trasportati:

a. un fanciullo su un seggiolino sicuro; o

b. al massimo due fanciulli su sedili protetti di un rimorchio per velocipedi.

6 *Abrogato*

Art. 98*b* Disposizione transitoria della modifica del …

I conducenti di veicoli di larghezza non superiore a 1 m immatricolati come risciò elettrici ai sensi dell'articolo 14 lettera b numero 3 OETV[4] nella versione vigente fino al XX.XX.XXXX [data entrata in vigore modifica] devono rispettare le norme per i ciclisti fino al [data entrata in vigore + 6 anni].

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

«$$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS **741.41**
4 RS **741.41**